

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA

ART. 1 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DIVIETO DI CUMULO

Il presente regolamento si propone di disciplinare le procedure per l'erogazione degli interventi socio-assistenziali a sostegno della maternità e dell'infanzia attraverso l'erogazione di interventi diretti a sostenere socialmente ed economicamente le madri nubili e i minori riconosciuti da un solo genitore. Le varie tipologie di intervento assistenziale poste in essere dall'amministrazione non sono cumulabili tra loro né con quelli erogati da altri enti pubblici o privati, a favore dello stesso soggetto.

ART. 2 – DESTINATARI

Sono destinatari dei contributi economici relativi alla maternità e infanzia i seguenti soggetti:

1. minori riconosciuti da un solo genitore in stato di bisogno (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. n. 2838/1928 – Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono);
2. minori figli di ignoti esposti all'abbandono (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. 2838/1928);
3. gestanti nubili in stato di bisogno e abbandono (R.D. 15/04/1926 n. 718 e successive modifiche e leggi – Regolamento per l'esecuzione della Legge 10 dicembre 1925 n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia);

L'assistenza viene erogata, a norma dell'articolo 4 R.D. 798/27, su domanda di chi esercita la potestà genitoriale indipendentemente dall'età in cui è stata avanzata la richiesta di assistenza e si estende fino al compimento del 18° anno di età, a patto che il minore assolva l'obbligo scolastico e formativo sia nel caso di affidamento presso il genitore sia in Istituto.

ART. 3 – FINALITÀ

Gli interventi assistenziali sono rivolti ai soggetti appartenenti a nuclei familiari socialmente e /o economicamente deboli, al fine di consentire il superamento di situazioni temporanee di particolare difficoltà, che potrebbero incidere negativamente sull'armonico sviluppo psico-fisico dei minori. In tale contesto utile è il sostegno psicologico al genitore, finalizzato al recupero delle risorse interiori ed al miglioramento del rapporto con la prole, la famiglia, l'ambiente sociale e le figure di riferimento e, qualora vi siano, quelle istituzionali. L'assistenza, di conseguenza, è di regola attuata privilegiando la permanenza del soggetto assistito nel proprio nucleo familiare, al fine di avviare e sostenere il raggiungimento di una normale condizione di equilibrio e di autonomia. Gli affidamenti dei minori in Istituto o Case - famiglia assumono pertanto carattere di eccezionalità e possono essere disposti dal Dirigente del Servizio competente solo su richiesta motivata di chi esercita la potestà genitoriale e sulla base di dettagliata relazione e parere favorevole dell'assistente sociale. L'affidamento dei minori in Istituto o Case - famiglia può essere disposto anche dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 403 c.c, sulla base di gravi carenze morali e/o materiali. In tali casi il Comune competente per territorio, accertata la presenza dei requisiti di legge, si farà carico dei relativi oneri.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo erogabile è determinato da due parametri:

1. Numerosità dei minori non riconosciuti presenti nel nucleo del richiedente
2. Condizione reddituale del richiedente

In relazione al primo parametro il contributo è determinato secondo la tabella di seguito riportata:

Numero di minori assistiti	Importo massimo erogabile per minore
----------------------------	--------------------------------------

1	€ 150,00
2	€ 125,00
3 o più	€ 100,00

Il contributo economico è erogato solamente al soggetto che ha prodotto l'istanza, non sono ammesse deleghe, senza il parere favorevole motivato e scritto dell'assistente sociale competente.

Il contributo può essere erogato a soggetti richiedenti come individuati all'art. 2 il cui reddito imponibile personale del genitore richiedente non è superiore ad € 12.000,00. Si assume come riferimento il reddito dell'anno precedente a quello in cui è presentata la richiesta di contributo.

ART. 5 – DECORRENZA DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

L'assistenza erogata mediante contributo economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza.

L'assistenza erogata mediante affidamento in Istituto è autorizzata (dalla data di esecutività del provvedimento del dirigente del servizio competente, che lo dispone e decorre dalla data di effettivo ricovero del minore, che deve essere tempestivamente comunicata al servizio stesso a cura dell'Istituto) dal dirigente del Servizio Assistenza e decorre dalla data di effettivo ricovero del minore in Istituto.

ART. 6 – VERIFICA DEI REQUISITI

La documentazione con apposita autocertificazione così come disposto dall'art. 46 D.P.R. n. 445/00, deve essere prodotta nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno, al fine di dimostrare il perdurare delle condizioni che danno diritto all'assistenza mediante erogazione del contributo. È disponibile presso lo sportello del Segretariato Sociale presente su ciascun territorio apposito modello prestampato.

La predetta documentazione, in caso di assistenza mediante affidamento in Istituto, deve essere ripresentata, in carta semplice, entro l'inizio dell'anno scolastico.

All'Istituto verrà data comunicazione, da parte del competente servizio di Ambito, delle generalità dei minori assistiti e dell'assunzione dell'onere a carico dell'Ufficio di Piano delle relative rette.

L'inserimento del minore in Istituto può avvenire o su richiesta personale del genitore affidataria o attraverso procedimento giudiziale.

Per quanto non espressamente riportato si rimanda al regolamento di accesso di Ambito.

ART. 7 – DECADENZA E SOSPENSIONE

L'intervento assistenziale ha termine al verificarsi delle seguenti situazioni:

Cause di interruzione /decadenza

- a) al compimento dell'età prescritta dalle norme vigenti in materia.
- b) per decesso dell'assistito.
- c) Per riconoscimento anche da parte dell'altro genitore, con le forme e le modalità di cui all'art. 254 c.c o legittimazione del minore ai sensi dell'art. 280 c.c
- d) Per il superamento dello stato di bisogno.
- e) Per trasferimento in altra Provincia.
- f) Quando, a seguito di controlli effettuati sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dal genitore che da solo ha riconosciuto il proprio figlio, risulti che quanto dichiarato non corrisponde al vero.

Cause di sospensione

- g) Nel caso in cui dall'indagine sociale emerga che il genitore utilizzi il contributo economico per scopi che non sono strettamente collegati con l'allevamento e l'educazione del minore assistito.
- h) Quando il minore che beneficia del contributo non assolve all'obbligo scolastico, da comprovarsi con certificazione della scuola presso cui il minore è iscritto.
- i) per la mancata presentazione della documentazione nei mesi di giugno e dicembre. L'erogazione del contributo può essere ripristinata per i mesi per i quali lo stesso è stato sospeso nei soli casi in cui l'avente diritto ai contributi dimostri, con apposita documentazione o certificazione rilasciata da strutture pubbliche, di essersi trovato nella impossibilità di presentare la documentazione. Il contributo sarà erogato con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di ripristino.
- j) quando chi esercita la potestà genitoriale sul minore assistito si rende irreperibile presso il domicilio dichiarato rendendo vano ogni tentativo di indagine sociale da parte del competente assistente sociale.
- k) quando al domicilio dichiarato per l'intervento assistenziale risulti sconosciuto il genitore che ha presentato domanda per accedere all'assistenza.

Nel caso di cui alla lettera g) del presente comma l'assistente sociale competente propone al Dirigente del Servizio Assistenza la sospensione dell'intervento assistenziale, il quale provvederà a segnalare il caso agli organi competenti. La sospensione dura fino a quando gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti del caso, da comunicarsi al dirigente del Servizio Assistenza. Durante il periodo di sospensione cessa l'intervento assistenziale. Della sospensione dell'intervento assistenziale viene data comunicazione all'assistito.

Nei casi sopra indicati all'assistito sarà data comunicazione di sospensione dell'intervento assistenziale con raccomandata A.R.

L'irreperibilità del genitore presso il domicilio dichiarato si ha per avvenuta automaticamente ogni qualvolta nell'arco di un mese dalla prima visita domiciliare infruttuosa risultino, altresì, vane due consecutive visite domiciliari.

ART. 8 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Al fine di facilitare l'accesso dell'utenza a cui il servizio è rivolto, la procedura adottata prevede il coinvolgimento a diversi livelli dell'Ufficio di Piano, Servizi Sociali Territoriali e del Segretariato sociale in modo particolare.

Segretariato Sociale

1. Distribuzione modulistica
2. Assistenza alla compilazione dell'istanza

Servizi Sociali Territoriali

1. Raccolta istanze
2. Verifica documentazione presentata
3. Controllo documentazione e ammissione al beneficio
4. Presa in carico del nucleo familiare e gestione degli interventi integrati di supporto

Ufficio di Piano

1. Gestione delle risorse regionali e provinciali

ART. 9 - ASSISTENZA ALLE GESTANTI NUBILI

Gli interventi a favore della maternità sono finalizzati a consentire alle gestanti che si trovino in situazioni, di maltrattamento, di difficoltà o di bisogno economico, di poter vivere il periodo della gravidanza, nonché i primi anni con il bambino, in condizioni il più possibile normali.

ART. 10 - TIPOLOGIA DELL' INTERVENTO

L'assistenza si esplica attraverso i seguenti interventi:

- a) Sostegno psicologico alla madre, finalizzato al recupero delle risorse interiori ed alla consapevolezza dei propri atti, al fine di riappropriarsi delle funzioni genitoriali ed al miglioramento del rapporto con la prole, la famiglia, l'ambiente sociale e le figure di riferimento e, qualora vi siano, quelle istituzionali (es. Centri famiglie);
- b) Sostegno per il conseguimento da parte dell'assistita di un'autonomia sociale (recupero dei rapporti con la famiglia, collocazione del bambino in servizi sociali del territorio, interventi, anche di formazione professionale, tesi a favorire un migliore inserimento della madre nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, di integrazione culturale);
- c) Interventi di tipo residenziale con presa in carico da parte del Centro Famiglia territorialmente competente.
- d) Mediante apposite convenzioni professionali di orientamento al lavoro.
- e) Affidamento in idoneo Istituto della madre e, dopo il parto, con il bambino, fino al raggiungimento dei tre anni, e per casi eccezionali, opportunamente motivati, non oltre il compimento dei cinque anni, allo scopo di eliminare il rischio della separazione forzata nella primissima infanzia, come previsto dall'art. 30 del R.D. n. 718 del 15/04/1926 e successive modifiche.

ART. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento si intende approvato in via sperimentale per la durata di due anni.